



[REDACTED] / 15 7

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Fallimento impresa agricola.

R.G.N. [REDACTED]/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron [REDACTED] c.l.

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. /
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - Ud. 28/10/2014
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED]-2013 proposto da:

[REDACTED] S.R.L.
 (C.F./P.I. [REDACTED]), in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in [REDACTED], presso
 l'avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, che la rappresenta
 e difende unitamente all'avvocato GABRIELE RACUGNO,
 giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2014
1792

FALLIMENTO [REDACTED]

S.R.L., in persona del Curatore dott. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED],
[REDACTED], presso l'avvocato GIORGIO ALTIERI, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
STEFANO DEMURO, giusta procura in calce al
controricorso;


- controricorrente -

contro

[REDACTED] S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. [REDACTED]/2013 della CORTE
D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO
PAPPALARDO che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato STEFANO
DEMURO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione


1.- Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 17 gennaio 2013, su istanza di [REDACTED] S.p.A. ha dichiarato il fallimento di [REDACTED] s.r.l.", avendo ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1 e 15 della legge fallimentare, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il tribunale ha dato atto che un primo creditore, la [REDACTED] S.r.l., aveva depositato istanza di desistenza; mentre un secondo non era stato soddisfatto, nonostante la concessione di un congruo termine per l'adempimento. Lo stato di insolvenza si poteva dedurre dalla presenza di numerosi protesti per gli anni 2011 e 2012 per un ammontare complessivo superiore a 150.000,00 euro.

Contro la sentenza di primo grado la società fallita ha proposto reclamo deducendo di essere soggetto non fallibile in quanto imprenditore agricolo e di non essere in stato di insolvenza.

Con la sentenza impugnata (depositata il 10.6.2013) la Corte di appello di Cagliari ha rigettato il reclamo.

In relazione all'art. 1 l. fall. la Corte di merito ha escluso che l'attività svolta dalla fallita fosse inquadrabile nell'agriturismo di cui all'art. 2135 c.c. e



alla l. n. 96/2006. Ha ritenuto sussistente, poi, lo stato di insolvenza.

Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.


Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale eseguita dalla società ricorrente il 22.10.2014, produzione non consentita dall'art. 372 c.p.c.

2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2135 c.c., 1 l. fall. e 2 l. n. 96/2006); nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.) nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Deduce che la società ha ad oggetto la produzione agricola con particolare riferimento al settore vitivinicolo e olivicolo, la trasformazione dei prodotti agricoli, la loro conservazione, la loro commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale e la vendita al dettaglio o diretta oltre alle connesse attività agrituristiche, di turismo rurale e di ricezione, meramente strumentali ed accessorie rispetto all'esercizio della principale attività agricola, come attestato dalla destinazione degli



investimenti quasi integralmente alle attività agricole (78%), con costi del 92% del totale per quella vitivinicola.

Lamenta che l'interpretazione dell'art. 2135 c.c. accolta dai giudici del merito sia in contrasto con la giurisprudenza di questa corte (n. 24995/2010), la quale ha escluso che al fine dell'individuazione dell'impresa commerciale abbiano rilievo parametri di natura quantitativa.


Deduce che gli immobili destinati ad agriturismo erano preesistenti sul fondo ed erano stati soltanto ristrutturati.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che la corte di merito abbia totalmente omesso di valutare gli elementi probatori (bilanci e altre prove documentali) attribuendo valenza decisiva ad una presunzione "ipotetica" secondo cui in ragione dell'assunto lussuoso arredamento l'investimento per la realizzazione della parte recettiva "deve essere stato assai maggiore rispetto a quello dell'attività agricola tout court".

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l. fall. e 99 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza nonché omesso esame di fatto decisivo, lamentando che sia stato dichiarato il fallimento (con sentenza depositata il 17.1.2013) nonostante che all'udienza del 15.1.2013 le parti avessero chiesto congiuntamente un rinvio per l'esistenza di trattative in corso e che l'accordo perfezionato fosse stato adempiuto con il pagamento di euro 18.500,00 in data 18.1.2013, al quale aveva fatto seguito, il 23.1.2013, il deposito della desistenza da parte dell'unico creditore istante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a. Quest'ultimo, non insistendo nel proprio ricorso in occasione dell'udienza del 15.1.2013 e chiedendo termine per perfezionare l'accordo raggiunto, ha manifestato un comportamento incompatibile con la volontà di chiedere la dichiarazione di fallimento e il giudice avrebbe deciso ultra petita e in violazione degli artt. 6 l. fall. e 99 c.p.c.

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall. nonché nullità della sentenza e del procedimento. Deduce che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, peraltro includendo fra i debiti della società anche l'intero ammontare del finanziamento




contratto con [REDACTED], di euro 7.500.000,00, a fronte di un credito esigibile di euro 677.480,00, nonché l'importo relativo a decreti ingiuntivi opposti concernenti crediti che, in sede di accertamento del passivo, non sono stati ammessi. I debiti verso fornitori erano dovuti a disordine contabile e sono stati da tempo definiti (dopo il dissequestro dei libri contabili) e la corte di merito non ha valutato i bilanci depositati.

2.5.- Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 156, I e II comma, c.p.c. per difetto dei requisiti formali, contenendo la sentenza solo una motivazione apparente.

3.- Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata è il seguente:

<< la struttura destinata alla ospitalità in esame non presenti affatto quelle caratteristiche di stretta connessione con l'attività agricola tale da far escludere la fallibilità della [REDACTED] S.r.l.. Si tratta infatti di una struttura di rilevanti dimensioni che mette conto essere partitamente descritta, partendo dalla definizione contenuta nei documenti prodotti: trattasi di un resort a cinque stelle di gran lusso, con annessa SPA e due piscine. Vi sono i seguenti ambienti: un salone denominato Bellerofonte di 550 mq; un




ristorante chiamato Divino Crisaore, ove opera un'equipe composta da uno Chef coadiuvato da uno staff, in cui vengono servite pietanze assai raffinate, come può dedursi dall'esame del relativo menù in atti, assai poco consone al menù di un agriturismo; una sala congressi di mq. 152; una biblioteca di 120 mq; una champagnerie di 78 mq.; il c. d. tempio del vino di 660 mq.; il terrazzo Gerione di 860 mq.; il terrazzo Saturno di 1230 mq.; il terrazzo Narciso di 300 mq.; il terrazzo Les Piscines di 208 mq.: il giardino Le fontane di 1000 mq. ed il terrazzo cantina Dioniso di 600 mq.

Vi sono poi "10 magnifiche suite, molto spaziose e raffinate", arredate con estremo lusso, come può dedursi dall'esame dei documenti in atti, destinate all'ospitalità dei clienti.

Ritiene la Corte che tale tipologia di accoglienza sia quanto di più lontano dal concetto di agriturismo, connotato da una sorta di frugalità e semplicità, dovendosi poi escludere qualsiasi connessione con l'attività di coltivazione della vite, se si esclude l'utilizzo di locali destinati alla degustazione dei vini prodotti nell'azienda de qua>>.

3.1.- All'esame dei motivi va premesso che, secondo le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8053/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato




dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile *ratione temporis*), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Invero, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,



come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

4.- Alla luce di tali premesse, dunque, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente sono inammissibili nella parte in cui pretendono una diversa lettura degli atti e una diversa valutazione degli elementi probatori così come quando denunciano l'omesso esame di documenti (bilanci) semplicemente per trarne una diversa conclusione quanto al requisito della prevalenza dell'attività agricola, nel mentre la Corte di merito - con motivazione esente da palesi vizi logici - ha escluso la connessione dell'attività di ricezione e ristorazione con quella agricola. Così correttamente applicando i principi




enunciati in materia da questa Corte, secondo cui l'inquadramento dell'attività agrituristica (già disciplinata con la legge n. 730 del 1985, poi con il d.lgs. n. 228 del 2001 ed interamente regolamentata di nuovo con la più recente legge n. 96 del 2006) in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale (ovvero - secondo la dizione dell'attuale legge 20 febbraio 2006, n. 96 - "prevalente") (Sez. 3, Sentenza n. 8851 del 13/04/2007).

D'altra parte il terzo comma dell'art. 2135 c.c. dispone che <<si intendono comunque connesse le attività>>, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette ... <<alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge>>.

L'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata è agevolata dall'art. 5 comma 6. L. n. 96/2006,

nel senso che <<per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali>>.

Va, dunque, confermata continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale <<l'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 legge fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla



coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola (Sez. 1, Sentenza n. 8690 del 10/04/2013).

D'altra parte, l'art. 3, comma 3, l. n. 96/2006, dispone che <<i>locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali>> e sarebbe del tutto antinomico assimilare a queste un <<resort a cinque stelle>>.

Talché sono infondate le violazioni di norme di diritto denunciate con il primo motivo mentre sono inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c., denunciate con il secondo motivo.

5.- Quanto al terzo motivo, le censure - prima che infondate (posto che la desistenza è stata depositata dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento) - sono inammissibili, non risultando esse prospettate con il reclamo, giusta risulta dalla sentenza impugnata e non avendo la ricorrente precisato luogo e modalità di deduzione nel merito del relativo motivo.

Del pari inammissibili sono il quarto e il quinto motivo. Quest'ultimo per l'assoluta genericità, quello concernente

lo stato di insolvenza, invece, perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

6.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura liquidata in dispositivo - seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie (15%) come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma dello stesso articolo 13.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2014

Il consigliere estensore



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 11 4 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

